

IMPORTATIS

TECNICO

TORSELLI



MUNICIPIO DI SARMATO
- 3 MAR 2003
1675

PROVINCIA DI PIACENZA

Area Programmazione Territoriale Infrastrutture - Ambiente
Dirigente Coordinatore: dr. Vittorio SILVA
SERVIZIO AMBIENTE
Dirigente Responsabile: dr.s Adalgisa TORSELLI

28 FEB. 2003

BZ
Prot. n° 18923

Piacenza, _____

Allegati n° 1

OGGETTO: D.LGS. n° 22/1997 e L.R. n° 3/1999. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 27.02.2003 N° 467. DITTA MASERATI S.R.L. DI SARMATO. PROROGA TERMINE DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO, MEDIANTE COMPOSTAGGIO, PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI SARMATO - LOC. ERIDANIA SUD. TRASMISSIONE ATTO DELIBERATIVO.

> Al Comune di
29010 - SARMATO (PC)

Alla Sezione Prov.le dell'a.r.p.a.
Via XXI Aprile, 48
29100 - PIACENZA

Al Dipartimento di Prevenzione
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale
Via Alberoni, 102
29100 - PIACENZA

Al Corpo Forestale dello Stato
Via Alberoni, 102
29100 - PIACENZA

Si trasmette in allegato copia conforme del provvedimento citato in oggetto.
I Servizi in indirizzo ed il Comune territorialmente competente sono invitati a segnalare alla Scrivente Amministrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ogni circostanza rilevante ai fini di un'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui trattasi.

Si invita inoltre la Sezione Provinciale dell'a.r.p.a. di Piacenza a dare tempestiva comunicazione alla Scrivente dell'esito dei controlli che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n° 27/1994, con cadenza almeno semestrale.

Distinti saluti,

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr.s Adalgisa Torselli)
Adalgisa Torselli

Atteso che:

- con atto G.P. 11.08.1993, n. 1277/7, successivamente integrato e modificato con atti G.P. 07.09.1994, n. 1038/27, e G.P. 08.06.1995, n. 551/23, questa Amministrazione aveva autorizzato la ditta Maserati S.r.l. alla realizzazione ed alla gestione, fino all'11.08.1996, di un impianto di trattamento - mediante compostaggio - di rifiuti speciali in comune di Sarmato (PC) - loc. "Eridania Sud";
- con atto G.P. 05.08.1996, n. 594/18, successivamente integrato e modificato con le G.P. n. 308 del 07.08.1997, n. 481 del 28.11.1997 e n. 372 del 23.07.1998 nonché con le D.D. 03.03.1999, n. 298, 02.08.1999, n. 1103, 30.07.2001, n. 1137, questa Amministrazione ha autorizzato, fino al 31.12.2002, la ditta Maserati S.r.l. alla gestione dell'impianto di trattamento, mediante compostaggio, per rifiuti speciali ubicato in Comune di Sarmato (PC) - loc. "Eridania Sud";

Vista l'istanza pervenuta in data 21.11.2002, iscritta al prot. prov. 68153, con la quale la ditta Maserati S.r.l. ha chiesto la proroga, sino al 31.12.2004, del termine di validità dell'autorizzazione alla gestione di cui sopra e contestualmente ha rappresentato l'utilità di introdurre alcuni miglioramenti gestionali, consistenti nel posizionamento di una struttura retrattile a copertura dei cumuli e nell'impiego di una apposita attrezzatura (pressa idraulica) per l'allontanamento di parte dei liquidi putrescibili presenti nei rifiuti da compostare;

Viste altresì le note integrative alla succitata istanza pervenute il 29.11.2002 (prot. prov. 90571) e il 08.01.2003 (prot. prov. 885) con cui la ditta Maserati S.r.l., rispettivamente, comunicava l'aggiornamento dei codici CER dei rifiuti che si intendono utilizzare (con riferimento al nuovo elenco di cui alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche) e trasmetteva copia dell'autorizzazione 29.11.2002, prot. n. 6094/6302 c.p., rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sarmato e relativa "all'installazione di struttura retrattile in precariato per mesi 12" per la copertura dei cumuli dei rifiuti destinati al compostaggio;

Dato atto che con nota 31.12.2002, n. 15873/80P-CSG di prot., la quale la Sezione Provinciale dell'a.r.p.a. di Piacenza, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla compatibilità ambientale dell'attività, ha ritenuto che *"nulla osta al rilascio della proroga richiesta a condizione che le prescrizioni precedentemente impartite siano integrate e/o sostituite dalle seguenti:*

1. *la Ditta dovrà produrre, entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione, le osservazioni di cui alla procedura di S.I.A. di cui alla Del. G.P. prot. n. 11645/01 relativa al sito in questione o un nuovo S.I.A. relativo ad altro sito;*
2. *dovranno essere realizzate le opere ed installate le strutture previste nell'istanza di proroga;*
3. *dovranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui ai cod. CER, oggetto di transcodifica, di cui alla nota integrativa di prot. 91008/02 inviata dall'Amministrazione Provinciale, ad eccezione del cod. CER 030104, che risulta essere un rifiuto speciale pericoloso;*
4. *i fanghi biologici utilizzati per la produzione del compost, vista l'attuale struttura, dovranno rispettare i limiti di cui al D.Lgs. 99/92 per quanto riguarda i metalli pesanti, così come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 punto 16.1.1 lettera m). A tale proposito la Ditta dovrà provvedere alle preventive verifiche presso i produttori dei fanghi medesimi, comprovate dai relativi referti analitici di cui dovrà essere disponibile copia presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo;*



6. la Ditta dovrà predisporre, entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione, un progetto per la realizzazione di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue industriali prodotte o, in alternativa, un progetto per la realizzazione di un contenitore a tenuta atto a garantire lo stoccaggio di tali reflui, al fine della loro gestione secondo i dettami del D. Lgs. n. 22/97;
6. dovranno essere stoccate separatamente ed in modo immediatamente identificabile le diverse partite di compost prodotto, con particolare riferimento alla distinzione tra compost e compost di qualità (o ammendante compostato misto);
7. ogni partita di compost succitato dovrà essere sottoposta a verifica analitica ai sensi della Del. C.I. 27.07.1984, punto 3.4 tab. 3.1 e tab. 3.2 e/o della L. n. 748/84 e succ. mod. int., all. 1C tab. 2.1, punto 5, prima della vendita.”;

Visto il parere del comune di Sarmato del 10.02.2003, prot. 1166, in cui rispetto alla proroga richiesta dalla ditta Maserati “si segnala l'inesistenza di incompatibilità di carattere urbanistico relativamente all'attività de quibus”;

Considerato che:

- nell'istanza di proroga, la ditta MASERATI ha comunicato di essersi attivata per la ricerca di un possibile sito alternativo a quello attualmente occupato;
- la medesima ditta ha comunque già avviato la procedura di V.I.A. relativa alla realizzazione, nel medesimo centro di Sarmato – loc. “Eridania Sud”, di un impianto confinato di compostaggio e che ad oggi si è in attesa delle integrazioni richieste (a seguito delle determinazioni assunte dalla conferenza di servizi) con nota di quest'Amministrazione 04.02.2002, prot. 8953;
- quanto proposto dalla ripetuta ditta MASERATI per il miglioramento della gestione dell'impianto in parola (più sopra riferito e consistente nell'installazione di una copertura precaria e nell'utilizzo di una pressa idraulica) viene espressamente previsto, nel parere dell'a.r.p.a., come condizione necessaria per la proroga dell'attività;
- che tale attività, diversamente da quanto previsto per le operazioni di recupero attivabili mediante “procedura semplificata” (comunicazione ai sensi art. 33 del D. Lgs. n. 22/97 di inizio attività da svolgersi in conformità alle norme tecniche di cui al D. M. 05.02.1998), può essere effettuata solo previo ottenimento di espressa autorizzazione - ex art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 – rilasciata dopo verifica di compatibilità ambientale con le “prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 ...” (protezione dell'ambiente, controlli efficaci, assenza di pericolo per la salute dell'uomo, ecc.);
- per quanto concerne lo smaltimento delle acque derivanti dall'attività di compostaggio di che trattasi, l'autorizzazione allo scarico rilasciata con atto provinciale D.D. 13.09.2002, n. 1864 al Consorzio Erma (costituito tra la Eridania S.p.A., ora Sacofin S.p.A., e la Maserati S.r.l.) è tuttora vigente fino al 31.12.2003 in relazione alle precisazioni fornite in merito alla nuova composizione, fornite dal Consorzio stesso con nota a riscontro della lettera prot. 4334 in data 22.01.2003 pervenuta il 06.02.2003 ed iscritta al prot. 10.631;

Ritenuto, conseguentemente, che:

- una proroga limitata ad un breve periodo (come potrebbe ricavarsi dalla prescrizione n. 5 di cui al parere dell'a.r.p.a. sopra riportato) non permetta di dare concreto seguito alle prospettive di trasferimento o di modifica avanzate dalla Ditta;

- sia necessario definire con apposite pressioni un periodo temporale in merito all'esecuzione delle azioni che la società Maserati dovrà fare per il trasferimento o per la modifica del centro, subordinando l'efficacia dell'autorizzazione alla gestione alla positiva verifica delle medesime azioni;
- il periodo di proroga richiesto, pari a due anni e cioè fino al 31.12.2004, rappresenti il congruo tempo necessario per poter concretamente realizzare un nuovo impianto, attraverso un processo di trasferimento in un altro sito o mediante la costruzione di quanto autorizzabile nell'ambito della procedura di V.I.A. in corso;

Dato atto che, trattandosi di impianto già autorizzato ed esistente, rispetto all'istanza di proroga dei tempi di validità dell'autorizzazione alla gestione in questione, non si debbano applicare le disposizioni della L. R. 18.05.1999, n. 9, in materia di V.I.A.;

Ritenuto, conseguentemente, di prorogare il termine di validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento mediante compostaggio per rifiuti speciali ubicato in comune di Sarmato (PC) - loc. "Eridania Sud";

DISPONE

- a) di prorogare, alla Ditta Maserati S.r.l. con sede legale in comune di Sarmato (PC) - via Zuccherificio 9, fino al **31 dicembre 2004**, il termine di validità dell'autorizzazione alla gestione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997, precedentemente rilasciata con la delibera di G.P. 05.08.1996, n. 594/16 (successivamente integrata e modificata con gli atti di cui in preambolo), dell'impianto di trattamento mediante compostaggio per rifiuti speciali ubicato in comune di Sarmato (PC) - loc. "Eridania Sud";
- b) di fare salvo quant'altro previsto e prescritto con il richiamato atto di G.P. 05.08.1996, n. 594/16, successivamente integrato e modificato con le O.P. 07.08.1997, n. 308, 28.11.1997, n. 481, e 23.07.1998, n. 372, nonché con le D.D. 03.03.1999, n. 298, 02.08.1999, n. 1103, e 30.07.2001, n. 1187;
- c) che oltre a quanto disposto con gli atti di cui al precedente punto b) andranno rispettate anche le seguenti ulteriori prescrizioni:
 1. la Ditta dovrà produrre, entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione, le integrazioni richieste con lettera provinciale 04.02.2002, prot. 8953, nell'ambito della procedura di V.I.A. per la realizzazione di un impianto di compostaggio nel medesimo centro di Sarmato - loc. "Eridania Sud" - oppure dovrà presentare un nuovo progetto corredato dallo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) relativo ad un nuovo impianto da costruire in altro sito idoneo;
 2. entro 3 mesi dal rilascio della proroga in questione dovranno essere realizzate le opere consistenti nell'installazione della copertura precaria come autorizzata dal comune di Sarmato, ed utilizzata l'apparecchiatura costituita da una pressa idraulica, prevista e descritta nell'istanza di proroga in parola (pervenuta il 21.11.2002 - prot. 38153);
 3. con riferimento alla nota integrativa inviata dalla ditta Maserati (risorta al prot. 90571 in data 29.11.2002), dovranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui al cod. CER derivanti dalla trasposizione conseguente all'applicazione del nuovo elenco di cui alla Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e successive modifiche;

VISTA ATTUALE STRUTTURA

4. Fanghi biodegradabili utilizzati per la produzione di compost (vista attuale struttura dovranno rispettare i limiti di cui al D. Lgs. n. 27/01/92, n. 99, per quanto riguarda metalli pesanti così come previsto dal D. M. 5 febbraio 1993 - punto 16.1.1 - lettera m)). A tale proposito la Ditta dovrà provvedere alle preventive verifiche presso i produttori dei fanghi medesimi, comprovate dai relativi referti analitici di cui dovrà essere disponibile copia presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo;

5. la Ditta dovrà predisporre, entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione, in ragione del termine di scadenza dell'autorizzazione allo scarico (rilasciata con D.D. 13.09.2002, n. 1884, al Consorzio Erma) un progetto per la realizzazione di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue industriali prodotte o, in alternativa, un progetto per la realizzazione di un contenitore a tenuta atto a garantire lo stoccaggio di tali reflui, al fine della loro gestione secondo il D. Lgs. n. 22/97 (rifiuti liquidi);
6. dovranno essere stoccate separatamente ed in modo immediatamente identificabile le diverse partite di compost prodotto, con particolare riferimento alla distinzione tra compost e compost di qualità (o ammendante compostato misto);
7. ogni partita di compost succitato dovrà essere sottoposta a verifica analitica, prima della vendita, ai sensi della Delibera del C. I. (Comitato Interministeriale) 27.07.1984, punto 3.4 - tab. 3.1 e tab. 3.2, e/o della L. 19.10.1984, n. 748, e succ. mod. int., all. 1C, tab. 2.1, punto 5;

d) che, in relazione a quanto stabilito alla precedente lettera b) - punto 3, le tipologie dei rifiuti per le quali è ammesso il trattamento sono quelle dei rifiuti speciali di cui all'art. 7 - comma 3 - del D. Lgs. n. 22/1997, individuabili all'allegato "A" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici:

020103	scarti di tessuti vegetali
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
020107	rifiuti della silvicoltura
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
030101	scarti di corteccia e sughero
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piattacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
040221	rifiuti da fibre tessili grezze
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
150103	imballaggi in legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 08
200201	rifiuti biodegradabili
190305	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

- e) che, anche in conseguenza di quanto disposto ai precedenti punti, la proroga di validità dell'autorizzazione alla gestione del centro di compostaggio, come stabilita alla lettera a, di cui sopra, sia automaticamente priva di efficacia qualora non siano verificate nei tempi indicati le seguenti condizioni:

- entro 3 mesi dal rilascio della presente proroga dovrà essere data prova di aver ottemperato a quanto previsto al punto 2. della precedente lettera c);
- entro 6 mesi dal rilascio della presente proroga dovrà essere data prova di aver ottemperato a quanto prescritto ai punti n.ri 1. e 5. della precedente lettera c);
- entro il 31.12.2003 dovrà risultare (attraverso la produzione di documentazione appropriata) perfettamente approntato (nel rispetto delle eventuali autorizzazioni necessarie) il progetto (per la soluzione del problema reflui liquidi del centro) di cui al precedente punto 5. della lettera c);
- entro il 31.03.2004 dovranno essere acquisite, dalla ditta Maserati (che dovrà comprovare attraverso la produzione di documentazione appropriata), tutte le necessarie autorizzazioni (intese anche come concessioni, pareri, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso) per poter avviare la realizzazione del progetto del centro di compostaggio di cui al precedente punto 1. della lettera c);
- entro il 30.04.2004 dovranno essere iniziati (comprovando con documentazione appropriata l'evento) i lavori per la costruzione del centro di compostaggio di cui al precedente punto 1. della lettera c);

FA PRESENTE

che il titolare della presente autorizzazione è tenuto, tra l'altro, al rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 15 del D. Lgs. n. 22/97 relativamente al catasto rifiuti (MUD), alla tenuta dei registri di carico e scarico ed alla compilazione dei formulari di identificazione;

DA ATTO

- che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
- che il presente provvedimento non comporta spese

Piacenza, li 27/2/2003

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMBIENTE
DELL' AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
INFRASTRUTTURE - AMBIENTE
(d.ra Adalgisa Torselli)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21, comma 2°, dello Statuto vigente.

La Dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali

Piacenza, li 27 FEB. 2008

F.to PEVERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Piacenza, li _____

La Dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, atteso che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 gg consecutivi, dal _____ ai _____

Piacenza, li _____

IL MESSO NOTIFICATORE

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

4 (2 fascicoli)
27.02.08

Fl. Elena





101 PONTANIS x TEBERICO
Tovellio

Sezione Provinciale
di Piacenza
Via 001 For. e. 48
29100 Piacenza
Tel. 0523 489 411
Fax 0523 482 480

Protocollo n. 15873/80P-CSG.

Piacenza, 31.12.2002

702
- 9 GEN 2003
143

ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE
Corso Garibaldi n° 50
29100 PIACENZA

e p.c. AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
SARMATO

OGGETTO: D.Lgs. n. 22/97 e succ. mod. int.,
Ditta MASERATI S.r.l. - Impianto di compostaggio - sita in via Zuccherificio 9, Comune di Sarmato.
Richiesta di proroga all'Autorizzazione G.P. n° 594/16 del 02.08.96 e succ. mod. int.,
Parere di competenza.

Si trasmette il rapporto redatto dai Tecnici del Servizio Territoriale in merito a quanto in oggetto.

Distinti saluti

arpa - Sezione Prov.le di Piacenza
Il Responsabile del Servizio Territoriale
(Dott. Ettore Sassi)

Visto Il Direttore di Sezione
(Dr. Sandro Fabiani)



Sezione Provinciale di Piacenza
Via XXI Aprile 48
09101 Piacenza
tel. 0523 489611
fax 0523 482480

SERVIZIO TERRITORIALE Distretto di Piacenza-Castel S.Giovanni. Via Taverna 48 – tel. 0523 / 307811 – fax 307842

D.Lgs. n. 22/97 e succ. mod. int..
Ditta MASERATI S.r.l. - Impianto di compostaggio – sita in via Zuccherificio 9, Comune di Sarmato.
Richiesta di proroga all'Autorizzazione G.P. n° 594/16 del 02.08.96 e succ. mod. int..
Parere di competenza.

In riferimento alla nota dell'Amministrazione Provinciale di prot. 89954/02, relativa a quanto in intestazione.

valutata la richiesta di proroga effettuata dalla Ditta in questione,

tenuto conto che la precedente proroga di cui alla D.D. n. 1187/01 fino al 31.12.2002, era stata concessa al fine di consentire la prosecuzione dell'attività durante il periodo necessario per l'esame del progetto di adeguamento del centro di trattamento presentato per la V.I.A. di cui alla L.R. n. 9/99.

poiché non è stata ancora evasa la richiesta di integrazioni, nell'ambito della procedura V.I.A. di cui alla Del. G.P. prot. n. 11645/01 relativa al sito in questione, in merito al quale la Ditta sta predisponendo la risposta,

poiché la Ditta comunica inoltre, nell'istanza in intestazione, di essere intenzionata a valutare la possibilità di dislocamento in altro sito idoneo, quale alternativa all'attuale ubicazione

considerato che, in assenza di un impianto idoneo, oggetto dei succitati progetti di adeguamento (trattamento in ambiente confinato), l'attività in essere non potrebbe proseguire, in quanto non conforme al disposto di cui al punto 16.1.3 dell'Ail. 1. suballegato 1 al D.M. 05.02.98.

visti gli esiti dei vari sopralluoghi eseguiti sulle modalità gestionali del centro in intestazione, con particolare riferimento ai campioni di compost prelevati da Tecnici del Servizio scrivente ed ai rispettivi rapporti di prova, nonché ai certificati analitici dei fanghi biologici utilizzati, forniti dalla Ditta stessa, che non evidenziano la costante conformità ai limiti di cui alla Del. C. l. 27.07.84, alla L. 748/84 ed all'allegato 1B del D.Lgs. 99/92.

tenuto conto che con buona probabilità la campagna saccarifera 2003 non verrà svolta, in quanto lo stabilimento Eridania è in fase di chiusura, e di conseguenza non si avrà una produzione di codini da utilizzare per la produzione di compost,

considerato che l'impianto di compostaggio in questione era nato prevalentemente per il recupero dei rifiuti prodotti dalla Ditta Eridania durante la campagna saccarifera,



Sezione Provinciale di Piacenza
Via XXI Aprile 48
29100 Piacenza
tel. 0523/489611
fax 0523/482480

SERVIZIO TERRITORIALE Distretto di Piacenza-Castel S. Giovanni. Via Taverna 48 - tel. 0523/307311 - fax 307342

tenuto conto che è stato costituito un consorzio tra le ditte Eridania e Maserati denominato Consorzio ERMA, il quale risulta intestatario di Autorizzazione allo scarico dei reflui industriali prodotti da entrambe le Ditte, utilizzando come impianto di depurazione il sistema di lagunaggio di proprietà della Ditta Eridania.

tenuto conto che nei mesi di giugno - luglio 2003 il Consorzio ERMA provvederà allo svuotamento dei lagoni, scaricando i propri reflui,

tenuto peraltro conto che la Ditta Eridania, non svolgendo una nuova campagna saccarifera, non produrrà più reflui industriali e che pertanto il sistema di lagunaggio, così come strutturato, potrebbe risultare non più funzionale al trattamento dello scarico generato dalla sola Ditta Maserati S.r.l.,

fatte salve le prescrizioni impartite con l'atto G.P. 5.08.1996 n. 594/16, e succ. mod. int. di cui alle O.P. nn. 308/97, 481/97 e 372/98 ed alle D.D. nn. 298/99, 1103/99 e 1187/01,

questo servizio ritiene che nulla osti al rilascio della proroga richiesta, a condizione che le prescrizioni precedentemente impartite siano integrate e/o sostituite dalle seguenti:

1. la Ditta dovrà produrre, entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione, le osservazioni di cui alla procedura di S.I.A. di cui alla Del. G.P. prot. n. 11643/01 relativa al sito in questione o un nuovo S.I.A. relativo ad altro sito;
2. dovranno essere realizzate le opere ed installate le strutture previste nell'istanza di proroga;
3. dovranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui al cod. CER, oggetto di transcodifica, di cui alla nota integrativa di prot. n. 31008/02 inviata dall'Amministrazione Provinciale, ad eccezione del cod. CER 200104, che risulta essere un rifiuto speciale pericoloso;
4. i fanghi biologici utilizzati per la produzione del compost, vista l'attuale struttura, dovranno rispettare i limiti di cui al D.Lgs 99/92 per quanto riguarda i metalli pesanti, così come previsto dal D. M. 5 febbraio 1998 punto 16.1.1 lettera m). A tale proposito la Ditta dovrà provvedere alle preventive verifiche presso i produttori dei fanghi medesimi, comprovate dai relativi referti analitici di cui dovrà essere disponibile copia presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo;
5. la Ditta dovrà predisporre, entro 6 mesi dal rilascio della proroga in questione, un progetto per la realizzazione di un idoneo sistema di trattamento delle acque reflue industriali prodotte o, in alternativa, un progetto per la realizzazione di un contenitore a tenuta ermetica a garantire lo stoccaggio di tali reflui, al fine della loro gestione secondo i dettami del D.Lgs. n. 22/97;
6. dovranno essere stoccate separatamente ed in modo immediatamente identificabile le diverse parti di compost prodotto, con particolare riferimento alla distinzione tra compost e compost di qualità o ammendante compostato misto;
7. ogni partita di compost succitato dovrà essere sottoposta a verifica analitica ai sensi della Del. C.I. 27.07.1984, punto 3.4 tab. 3.1 e tab. 3.2 e/o della L. n. 748/84 e succ. mod. int., all. 1C tab. 2.1, punto 5, prima della vendita.



Sezione Provinciale di Piacenza
via XXI Aprile 48
20100 Piacenza
tel. 0523 / 489611
fax 0523 / 482480

SERVIZIO TERRITORIALE Distretto di Piacenza-Castel S.Giovanni, Via Taverna 48 - tel. 0523 / 307811 - fax / 307342

In considerazione della particolare criticità del processo, dal punto di vista della gestione ambientale ed igienico sanitaria, nonché delle risultanze dei controlli sull'attività di gestione progressa,

si ritiene che il mancato rispetto delle sopra riportate prescrizioni, debba condurre all'immediata sospensione della proroga di cui alla presente istanza.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
- Dott. Lorella Esteri -

IL TECNICO
- Selina Gianiberti -